



**Consorzio
Forestale
Valle
Averara**

Regolamento per l'assegnazione di lotti ad uso civico

Consorzio Forestale Valle Averara

Averara, 25.08.2026

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione di lotti di legna da ardere destinati al soddisfacimento del fabbisogno personale e familiare dei censiti dei Comuni le cui proprietà agro-silvo-pastorali sono affidate alla gestione del Consorzio Forestale Valle Averara.
2. Il Regolamento è finalizzato a garantire modalità di assegnazione uniformi, trasparenti e imparziali tra i diversi Enti consorziati, assicurando al contempo una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali interessate.
3. Le assegnazioni disciplinate dal presente Regolamento hanno esclusivamente finalità di uso civico e/o uso focatico e non costituiscono vendita commerciale di lotti boschivi.
4. Le aree forestali destinate annualmente alle assegnazioni ad uso civico sono individuate dal Consorzio, d'intesa con gli Enti proprietari, nell'ambito della programmazione delle utilizzazioni forestali e nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione forestale applicabili.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano secondo modalità uniformi agli Enti consorziati, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative o regolamentari connesse alla titolarità e all'esercizio dei singoli diritti di uso civico.

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei lotti di legna da ardere i residenti aventi diritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti o atti adottati dal Comune di riferimento.
2. L'assegnazione è destinata al soddisfacimento del fabbisogno personale e familiare di legna da ardere e non può essere richiesta o utilizzata per finalità commerciali.
3. Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione per ciascuna annualità, salvo diversa disposizione motivatamente stabilita nell'avviso.
4. Il possesso dei requisiti per l'accesso all'assegnazione è verificato dal Comune di riferimento, che provvede alla raccolta delle domande e trasmette al Consorzio l'elenco dei richiedenti ammessi alla procedura.
5. La presentazione della domanda non attribuisce alcun diritto all'assegnazione del lotto, che resta subordinata alla disponibilità di materiale legnoso, al numero dei lotti individuati e alle modalità di assegnazione previste dal presente Regolamento.
6. Non sono ammesse domande presentate oltre i termini stabiliti nell'avviso, né richieste di assegnazione formulate al di fuori della procedura disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 3 – Individuazione delle aree e contrassegnatura dei lotti

1. Le superfici forestali destinate alle assegnazioni di legna da ardere ai censiti sono individuate annualmente dal Consorzio Forestale Valle Averara, d'intesa con gli Enti proprietari, nell'ambito della programmazione delle utilizzazioni forestali e in conformità alla normativa vigente e agli strumenti di pianificazione forestale applicabili.
2. Nell'individuazione delle superfici il Consorzio tiene conto delle esigenze selvicolturali e gestionali dei soprassuoli, dell'accessibilità, delle condizioni di utilizzazione ed esbosco, nonché della quantità di materiale legnoso disponibile e del numero indicativo delle assegnazioni da effettuare.
3. All'interno delle superfici individuate, il Consorzio provvede, mediante propri tecnici o tecnici incaricati, all'individuazione, delimitazione e contrassegnatura dei singoli lotti, contrassegnando con numero di riferimento le piante o il materiale legnoso destinati a ciascuna assegnazione.
4. I lotti sono contrassegnati perseguendo, per quanto tecnicamente possibile, criteri di omogeneità ed equivalenza, con un quantitativo indicativo di legna pari a circa 50–55 quintali per lotto. Il quantitativo ha carattere estimativo e non dà diritto a congruagli o compensazioni in relazione alla quantità effettivamente ritraibile.
5. Non sono ammesse assegnazioni su richiesta del singolo censito, né con riferimento a specifiche piante, superfici, località o lotti. Eventuali segnalazioni o richieste non attribuiscono alcun diritto, preferenza o priorità nell'individuazione delle aree o nella successiva assegnazione.
6. Non possono essere assegnati lotti o materiale legnoso ubicati in aree diverse da quelle preventivamente individuate dal Consorzio nell'ambito della procedura annuale.

Art. 4 – Avviso annuale e presentazione delle domande

1. L'assegnazione dei lotti di legna da ardere è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso annuale, predisposto secondo criteri e condizioni uniformi per gli Enti consorziati.
2. L'avviso indica almeno i soggetti ammessi, i termini e le modalità di presentazione delle domande, il quantitativo indicativo di legna assegnabile, la quota dovuta, le modalità generali di assegnazione e ogni altra informazione necessaria ai richiedenti.
3. Gli Enti consorziati provvedono alla pubblicazione dell'avviso attraverso i propri canali istituzionali e alla raccolta delle domande presentate dai censiti entro il termine stabilito.
4. Le domande devono essere presentate al Comune di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta. Il Comune verifica il possesso dei requisiti di propria competenza e, alla scadenza del termine, trasmette al Consorzio l'elenco dei richiedenti ammessi, corredato dai dati necessari alla successiva assegnazione e alle relative comunicazioni.
5. Non sono ammesse domande presentate oltre il termine stabilito nell'avviso, né richieste formulate direttamente al Consorzio al di fuori della procedura annuale. Eventuali domande incomplete possono essere regolarizzate esclusivamente nei casi e nei termini indicati nell'avviso.
6. Le condizioni generali di assegnazione, la quota richiesta e il quantitativo indicativo dei lotti sono definiti secondo criteri uniformi per gli Enti consorziati, fatte salve eventuali specifiche disposizioni connesse all'esercizio dei diritti di uso civico nel singolo Comune.

Art. 5 – Modalità di assegnazione dei lotti

1. Sulla base degli elenchi dei richiedenti ammessi trasmessi dagli Enti consorziati, il Consorzio procede all'assegnazione dei lotti disponibili.
2. L'abbinamento tra ciascun richiedente e il relativo lotto è effettuato mediante estrazione a sorte, secondo modalità idonee a garantire imparzialità e casualità dell'assegnazione. La presentazione della domanda non attribuisce pertanto alcun diritto alla scelta di uno specifico lotto, località o gruppo di piante.
3. Qualora il numero delle domande ammesse sia superiore al numero dei lotti disponibili, l'individuazione degli assegnatari avviene mediante sorteggio tra tutti i richiedenti ammessi. I richiedenti non immediatamente assegnatari sono collocati, secondo l'ordine risultante dall'estrazione, in un elenco utilizzabile per eventuali successive riassegnazioni.
4. Delle operazioni di sorteggio e dei relativi esiti è redatto apposito verbale, nel quale sono riportati gli abbinamenti tra assegnatari e lotti e, ove necessario, l'ordine dei richiedenti non assegnatari.
5. Il lotto attribuito può essere scambiato con altro lotto, previo accordo tra i rispettivi assegnatari e previa richiesta scritta indirizzata al Consorzio.
6. In caso di rinuncia, decadenza o altra causa che renda nuovamente disponibile un lotto, il Consorzio può procedere alla sua riassegnazione secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 3, senza necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande.

Art. 6 – Quota dovuta e comunicazione dell’assegnazione

1. Per ciascun lotto assegnato è dovuta una quota di assegnazione, determinata dal Consorzio secondo criteri uniformi per tutti gli Enti consorziati.
2. L’importo della quota è stabilito periodicamente dal Consorzio e indicato nell’avviso annuale. La quota è riscossa direttamente dal Consorzio Forestale Valle Averara e le relative entrate sono contabilizzate secondo le modalità previste dagli atti del Consorzio.
3. A seguito delle operazioni di sorteggio, il Consorzio comunica per iscritto a ciascun assegnatario:
 - a) il numero identificativo e la localizzazione del lotto assegnato;
 - b) l’importo e le modalità di pagamento della quota;
 - c) il termine entro il quale effettuare il pagamento;
 - d) il termine per l’utilizzazione del lotto;
 - e) le principali prescrizioni e gli obblighi connessi all’assegnazione;
 - f) le modalità per l’eventuale rinuncia.
4. La comunicazione è trasmessa all’indirizzo indicato dal richiedente nella domanda, mediante raccomandata o altra modalità idonea a comprovarne l’avvenuta trasmissione.
5. L’assegnazione diviene efficace a seguito del pagamento della quota entro il termine indicato nella comunicazione. Il mancato pagamento entro tale termine comporta la decadenza dall’assegnazione e consente al Consorzio di procedere alla riassegnazione del lotto secondo quanto previsto dall’articolo 5.
6. Il pagamento della quota non attribuisce all’assegnatario alcun diritto su piante, materiale legnoso o superfici diversi da quelli compresi nel lotto assegnato.

Art. 7 – Durata dell’assegnazione e termini di utilizzazione

1. Il lotto assegnato deve essere utilizzato entro 365 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione, salvo eventuali termini più restrittivi derivanti dalla normativa vigente o indicati nella comunicazione stessa. In particolare, per le utilizzazioni nei boschi governati a ceduo o misto, il taglio deve essere effettuato nei seguenti periodi, determinati in funzione della quota altimetrica:

- dal 15 ottobre al 31 marzo, per quote fino a 600 m s.l.m.;
- dal 1° ottobre al 15 aprile, per quote comprese tra 600 e 1.000 m s.l.m.;
- dal 15 settembre al 15 maggio, per quote superiori a 1.000 m s.l.m.

L’assegnatario è dunque tenuto a organizzare le operazioni in modo da completare il taglio e l’utilizzazione del lotto entro il termine assegnato e nel rispetto dei periodi di cui sopra.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il lotto sia stato utilizzato, l’assegnazione decade e l’assegnatario non conserva alcun diritto sul materiale legnoso non utilizzato, che torna nella disponibilità del Consorzio e dell’Ente proprietario.
3. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Consorzio esclusivamente in presenza di motivate e documentate circostanze eccezionali non imputabili all’assegnatario, previa richiesta scritta presentata prima della scadenza del termine.

Art. 8 – Modalità di utilizzazione e obblighi dell'assegnatario

1. L'utilizzazione del lotto è effettuata a cura e sotto la responsabilità dell'assegnatario, nel rispetto della normativa forestale vigente, delle prescrizioni contenute nella comunicazione di assegnazione e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Consorzio.
2. L'assegnatario può procedere al taglio esclusivamente delle piante espressamente individuate e contrassegnate nell'ambito del lotto assegnato. È fatto divieto di tagliare, danneggiare o utilizzare piante diverse da quelle assegnate.
3. Nell'esecuzione delle operazioni l'assegnatario è tenuto a:
 - a) adottare ogni cautela necessaria ad evitare danni al soprassuolo residuo, alla rinnovazione forestale, al suolo, alla viabilità, alle infrastrutture e alle proprietà confinanti;
 - b) rispettare le modalità e gli eventuali percorsi consentiti per l'accesso, il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso;
 - c) mantenere libera e funzionale la viabilità interessata dalle operazioni;
 - d) provvedere, al termine dell'utilizzazione, alla sistemazione dell'area interessata e alla disposizione ordinata della ramaglia, in modo da non ostacolare la rinnovazione e da non interferire con corsi d'acqua, viabilità, sentieri e infrastrutture.
4. Tutte le operazioni connesse al taglio, allestimento, concentramento ed esbosco sono eseguite a cura, rischio e responsabilità dell'assegnatario, il quale risponde dei danni arrecati a persone, cose, soprassuolo forestale, viabilità e infrastrutture in dipendenza delle operazioni effettuate.
5. L'assegnatario è tenuto a rispettare gli eventuali adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'utilizzazione.

6. Al termine delle operazioni, l'assegnatario deve comunicare per iscritto al Consorzio l'avvenuta ultimazione dell'utilizzazione, al fine di consentire le eventuali verifiche sul lotto.
7. Il Consorzio, anche mediante personale tecnico incaricato, può effettuare controlli durante e al termine dell'utilizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi e il rispetto delle condizioni di assegnazione e delle prescrizioni applicabili.

Art. 9 – Destinazione del legname e divieto di cessione

1. Il materiale legnoso assegnato è destinato esclusivamente al fabbisogno personale e familiare dell'assegnatario e deve essere utilizzato direttamente per le finalità connesse all'esercizio dell'uso civico o focatico.
2. È vietata la vendita, commercializzazione o cessione a terzi a titolo oneroso del materiale legnoso proveniente dal lotto assegnato.
3. L'assegnazione è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri soggetti. L'eventuale ricorso a terzi per l'esecuzione materiale delle operazioni di taglio, allestimento o trasporto non comporta il trasferimento dell'assegnazione e non esonera l'assegnatario dagli obblighi e dalle responsabilità previsti dal presente Regolamento.
4. L'utilizzo del materiale legnoso per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo costituisce violazione delle condizioni di assegnazione e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal presente Regolamento e dagli ulteriori atti applicabili.

Art. 10 – Rinuncia, decadenza e riassegnazione

1. L'assegnatario può rinunciare al lotto assegnato mediante comunicazione scritta al Consorzio Forestale Valle Averara, secondo le modalità indicate nella comunicazione di assegnazione.
2. La rinuncia non dà diritto all'assegnazione di un diverso lotto nell'ambito della medesima procedura annuale. Il lotto soggetto a rinuncia torna nella disponibilità del Consorzio e può essere riassegnato secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. L'assegnazione decade nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota entro il termine stabilito;
 - b) mancata utilizzazione del lotto entro il termine previsto dall'articolo 7, salvo proroga autorizzata;
 - c) perdita o accertata insussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione;
 - d) cessione del lotto o utilizzo del materiale legnoso per finalità incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento;
 - e) gravi violazioni delle prescrizioni relative all'utilizzazione del lotto.
4. In caso di decadenza, l'assegnatario perde ogni diritto sul lotto e sul materiale legnoso non ancora utilizzato. Il Consorzio può procedere alla riassegnazione del lotto secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ove ciò sia ancora tecnicamente e temporalmente possibile.
5. La quota eventualmente già versata non è rimborsata in caso di rinuncia o decadenza per cause imputabili all'assegnatario. Resta ferma la possibilità di rimborso qualora l'utilizzazione del lotto risulti impossibile per cause non imputabili all'assegnatario e riconosciute dal Consorzio.
6. In caso di violazioni delle condizioni di assegnazione, il Consorzio può disporre, in relazione alla gravità della violazione e previa contestazione all'interessato, l'esclusione dalle successive procedure di assegnazione

per un periodo determinato, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disposizioni finali, pubblicità ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano la normativa vigente in materia forestale e di usi civici, lo Statuto e il Regolamento interno del Consorzio Forestale Valle Averara, gli strumenti di pianificazione forestale applicabili, nonché gli eventuali regolamenti e atti degli Enti proprietari relativi all'esercizio dei diritti di uso civico e focatico.
2. Il presente Regolamento costituisce la disciplina generale adottata dal Consorzio per la gestione delle procedure di assegnazione dei lotti di legna da ardere ai censiti. Gli avvisi annuali e gli ulteriori atti della procedura ne specificano le condizioni applicative, nel rispetto dei principi e dei criteri generali ivi stabiliti.
3. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Valle Averara ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione.
4. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e trasmesso agli Enti consorziati, affinché ne assicurino adeguata conoscibilità attraverso i rispettivi canali istituzionali.
5. Gli avvisi annuali per la presentazione delle domande sono predisposti secondo criteri, condizioni e modulistica uniformi per gli Enti consorziati, ferme restando eventuali specifiche disposizioni derivanti dalla disciplina dei diritti di uso civico applicabile al singolo Comune.
6. Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche con le medesime modalità previste dal presente articolo.